

Penale Sent. Sez. 2 Num. 14324 Anno 2018

Presidente: PRESTIPINO ANTONIO

Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

Data Udienza: 12/12/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


SORBO Luciano, nato il 01/05/1977

avverso l'ordinanza n. 3692/17 in data 11/07/2017 del Tribunale del riesame di
NAPOLI

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla
LORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;



RITENUTO IN FATTO

1 Il Tribunale di Napoli confermava la misura degli arresti domiciliari disposta a carico di Luciano Sorbo, indagato per i reati di cui agli artt. 479 e 640 cod.pen.: al ricorrente veniva contestato di avere falsificato i documenti relativi ai rifiuti ricevuti dalle società Gesia S.p.a.e ed Esogest Ambiente s.r.l., a lui riconducibili, al fine di truffare i comuni di Bellona e Vitulazio, per conto dei quali le società predette effettuavano il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il difensore di Luciano Sorbo, eccependo che le imputazioni facevano riferimento alla alterazione del peso dei rifiuti ma che, relativamente alla alterazione del software della pesa, non era stata accertata la manomissione del sistema e la consulenza disposta dal pubblico ministero escludeva che potessero essere alterati i dati delle pesate; il tribunale della libertà aveva quindi effettuato una ricostruzione indiziaria non sorretta da gravi indizi di colpevolezza, omettendo di esaminare gli allegati alla memoria difensiva depositata all'udienza camerale, dai quali emergeva che il sistema di pesatura della Gesia S.p.a. era stato sottoposto ad ispezioni che avevano attestato che lo strumento era perfettamente funzionante.

1.2 Il difensore lamenta come il provvedimento impugnato ricostruisse il sospetto dell'alterazione del peso in forza dell'omessa apposizione della firma sul timbro del trasportatore riportato nella quarta sezione del FIR e dalla mancata allegazione degli scontrini di pesatura, ma i FIR dovevano essere redatti dal produttore dei rifiuti (il comune) e controfirmati dal trasportatore., per cui l'errata redazione non poteva certo essere riferita a Sorbo.

1.3 Il difensore osserva inoltre che l'ordinanza impugnata aveva evidenziato la differenza tra le quantità di frazione organica smaltite dai comuni di Vitulazio e Bellona rispetto alle medie nazionali, ma il dato non poteva costituire fonte di gravi indizi ed era stato oggetto di censura da parte del consulente della difesa.

1.4 Il difensore eccepisce infine che non poteva essere prova della ipotizzata condotta "la falsificazione del peso dell'umido raccolto", che si ipotizzava avvenuta mischiando le frazioni riciclabili con la frazione di umido, al fine di "aumentare la percentuale di umido" e di "diminuire quella relativa ai rifiuti riciclabili", con la conseguenza di ridurre gli introiti comunali relativi allo smaltimento del materiale riciclabile e moltiplicare i costi a carico dell'ente locale, come motivato dal tribunale del riesame, posto che tale articolazione della condotta, oltre a non essere sorretta da alcun dato investigativo, contrastava clamorosamente con gli elementi documentali prodotti: il tribunale non aveva valutato che se la Gesia avesse "mischiato" i rifiuti, questi sarebbero divenuti un

"sovvallo", quindi uno scarto della lavorazione, da smaltirsi a spese della Gesia, con conseguente costo, e non utile, a carico della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Al riguardo, giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001).

Ciò premesso, la motivazione del tribunale del riesame appare logica e coerente, avendo messo in luce, quanto al primo motivo che non è in discussione che le operazioni di pesatura siano state effettuate in modo non corretto, anche se non è ancora stato accertato in che modo l'alterazione del peso dei rifiuti abbia avuto luogo (pag.9 e 11); quanto al secondo motivo, che anche per la parte dei formulati non compilata dal personale di Gesia ci doveva essere un controllo da parte dello stesso (pag.10); quanto al terzo motivo, che la relazione

dei consulenti del pubblico ministero prendeva come parametro di comparazione non solo le medie nazionali, ma anche i valori relativi ad altri comuni del casertano aventi le medesime caratteristiche (pag.9); quanto al quarto motivo, mediante il richiamo a tutti gli elementi di prova raccolti, con la ulteriore considerazione che nel periodo di operatività della società di Sorbo si rilevava un consistente e progressivo aumento dei quantitativi di rifiuti prodotti, cui seguiva una drastica riduzione non appena la truffa veniva alla luce (pag.9).

1.2 Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12/12/2017

Il Consigliere estensore

Giuseppe Coscioni



Il Presidente

Antonio Prestipino

